



Regione Lombardia

DECRETO N. 12841

Del 19/09/2025

Identificativo Atto n. 5330

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL GALLO FORCELLO NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3- MEDIA VALLE CAMONICA- C.A.C. 4-BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 7-VALLE SABBIA- STAGIONE VENATORIA 2025/2026.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrant



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BRESCIA

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004 "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV - *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- la D.G.R. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative ed organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui il gallo forcello, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;
- la D.G.R. n. 7531/2022 "Aggiornamento delle Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020";
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.G.R. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia;

Considerato che la deliberazione n. 7531 del 15/12/2022 ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020" prevede:

- al paragrafo 2.2 "**Ruoli**" che è competenza degli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali nonché della Provincia di Sondrio l'approvazione dei piani di prelievo del fagiano di monte e della pernice bianca;
- al paragrafo 6.1 "**Accesso al prelievo**" che a garanzia di una corretta applicazione del piano di prelievo i C.A.C. debbano individuare idonee modalità di accesso al prelievo, tra le quali:
 - a. definizione dei carnieri personali giornalieri e stagionali;
 - b. definizione di criteri di accesso al prelievo tra i cacciatori ammessi in base al numero dei capi previsti dal piano di prelievo (assegnazione nominale a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione o secondo altri criteri);
 - c. suddivisione del piano di prelievo in due quote da realizzare in due periodi consecutivi, con possibilità di sospensione del secondo periodo nel caso di non raggiungimento della prima quota e/o di parametri di carriera inadeguati (rapporto giovani/adulti sbilanciato);
 - d. previsione di una adeguata tipologia di assegnazione dei capi (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione, limitazione delle giornate di caccia o secondo altri criteri) quando il piano di prelievo sia stato raggiunto in una



Regione Lombardia

- percentuale prossima al completamento, o nell'ipotesi di realizzazione della quota del secondo periodo, quando risulti misura atta a evitare di oltrepassare il piano previsto;
- e. preclusione di determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie;
 - f. qualora vengano individuate aree di particolare criticità per le singole specie;
- al paragrafo 6.2 "**Tracciabilità del prelievo**" che al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo nei CAC devono essere utilizzate le seguenti misure:
 - a. comunicazione di uscita sul territorio da parte del cacciatore riportante nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al CAC e alla Polizia Provinciale;
 - b. immediata apposizione sul capo abbattuto della fascetta con codice alfanumerico, fornito ai cacciatori ammessi all'esercizio del prelievo da parte del CAC;
 - c. comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al CAC. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
 - d. consegna del capo abbattuto entro la fine della giornata di prelievo presso il centro di controllo dove dovranno essere inseriti tutti i dati previsti nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali.

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4 e 7 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Gallo forcello, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità; tali documenti sono acquisiti agli atti;
- rispetto a quanto previsto al paragrafo 6.1 i C.A.C. hanno individuato regolamenti interni per gestire il prelievo;
- le risultanze delle attività di censimento della specie gallo forcello, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla D.G.R. n.4169/2020 e D.G.R. n. 7531/2022;

Verificata la coerenza delle operazioni di monitoraggio e con quanto disposto dalla Linee Guida;

Tenuto conto della documentazione in atti ed analizzati, al fine della corretta definizione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C., nonché l'andamento generale delle popolazioni in esame, compreso l'andamento delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile, l'andamento del successo riproduttivo (SR), la percentuale di realizzazione dei piani e l'indice riproduttivo di carriera (IR);

Preso atto dell'istruttoria in atti, è possibile concedere un prelievo come di seguito specificato:



Regione Lombardia

Zona	N. capi con valichi	N. capi senza valichi	Periodi e modalità
C.A.C 1-Ponte di Legno	13	15	Ottobre - novembre con chiusura del piano se entro il 26/10/2025 non sarà raggiunto il 90% del prelievo concesso
C.A.C. 2 – Edolo	16	18	Ottobre - novembre con chiusura del piano se entro il 26/10/2025 non sarà raggiunto il 90% del prelievo concesso
C.A.C. 3 – Media Valle Camonica	10	11	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre)
C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica	11	18	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre)
C.A.C. 7 – Valle Sabbia	13	15	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre) in tutto il CAC 7, compreso il Gaver

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 1 ottobre 2025;
- con riferimento alla sentenza Tar n. 1516 del 02/05/2025 e alla conseguente DCR n. 854 del 20/05/2025, che ha posto con effetto immediato il divieto di caccia su 475 valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di 1000 (mille) metri dagli stessi, il numero dei capi prelevabili è stato stabilito in doppia densità, considerando la presenza o assenza dei valichi stessi;

RICHIAMATA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.g.r. del 16/12/2024 n. XII/3669 "XX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Alberto Lugoboni l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;



Regione Lombardia

2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia alle specie Gallo forcello nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 1-Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica e C.A.C. 7 – Valle Sabbia, secondo quanto di seguito indicato:

Zona	N. capi con valichi	N. capi senza valichi	Periodi e modalità
C.A.C 1-Ponte di Legno	13	15	Ottobre - novembre con chiusura del piano se entro il 26/10/2025 non sarà raggiunto il 90% del prelievo concesso
C.A.C. 2 – Edolo	16	18	Ottobre - novembre con chiusura del piano se entro il 26/10/2025 non sarà raggiunto il 90% del prelievo concesso
C.A.C. 3 – Media Valle Camonica	10	11	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre)
C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica	11	18	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre)
C.A.C. 7 – Valle Sabbia	13	15	Apertura per 4 giornate (1, 5, 8 e 12 ottobre) in tutto il CAC 7, compreso il Gaver

3. di disporre che:
- prima dell'apertura, ove sia stata disposta l'assegnazione nominale del capo, vengano comunicati i nominativi dei cacciatori assegnatari, ai preposti organi di vigilanza;
 - lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia vigente in Regione Lombardia;
 - i cacciatori comunichino l'uscita sul territorio indicando nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS, Whatsapp o altro messaggio via internet) al C.A.C. e alla Polizia Provinciale;
 - **comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS, Whatsapp o messaggio via internet) al CAC.** Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
 - ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del r.r. n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
 - ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso,
 - nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali, dovranno essere inseriti tutti i dati previsti;



Regione Lombardia

- i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati, indicando anche se giovani o adulti al fine di verificare i parametri di carniere, ogni lunedì e giovedì all'indirizzo email agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
4. di dare atto che:
 - il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla Polizia Provinciale;
 - il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, al Parco dell'Adamello, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
 6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
 7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

Il Dirigente
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.